



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTO il decreto direttoriale 3 giugno 2014 di abilitazione dell’Organismo S.T. SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTI i decreti direttoriali del 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019 di proroga dell’abilitazione dell’Organismo S.T. SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, fino al 30 giugno 2021;

ACQUISITA l’istanza protocollo Mise n. 18239 del 21 gennaio 2021, con la quale l’Organismo S.T. SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. comunica il trasferimento della sede legale e operativa da Via Giorgio Caselli, 11/Bin – 44124 Ferrara (FE) a Via A. Toscanini, 14 – 44124 Ferrara (FE) e connessa dichiarazione che null’altro è cambiato, e che la sede in parola è agibile per le attività demandate dal d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 42788 del 16 febbraio 2021, la comunicazione di Accredia con la quale si informa questa Direzione Generale della presa d’atto del cambio della sede legale e operativa della Società S.T. SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. in Via A. Toscanini, 14 – 44124 Ferrara (FE);

RITENUTO di dover procedere alla modifica dei decreti di abilitazione e proroga in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale ed operativa;

DECRETA

Articolo 1

1. L’abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 3 giugno 2014 e prorogata con decreti del 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019 fino al 30 giugno 2021, in favore di SAFETY TECHNOLOGY S.r.l., è intesa come rilasciata al medesimo Organismo con sede legale ed operativa in Via A. Toscanini, 14 – 44124 Ferrara (FE).

Articolo 2

1. Restano salve tutte le restanti disposizioni contenute nei decreti direttoriali del 3 giugno 2014 di abilitazione, 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019 di proroga dell'abilitazione citati, all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Articolo 3

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 3 giugno 2014, successivamente prorogata con decreti del 21 dicembre 2018 e del 23 dicembre 2019 ha validità fino al 30 giugno 2021.

Articolo 4

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino